



Ambienterosa
Consulenze Ambientali

di Avv. Rosa Bertuzzi
Vicolo Gandino 7. 29121 PC
rosabertuzzi@ambienterosa.net
P. Iva. 01527290330 www.ambienterosa.net

Autorità: Cassazione penale sez. III - Data: 26/08/2014 - Numero: 34097

Gli sfalci e le potature, come ogni altro rifiuto agricolo, costituiscono rifiuto quando il produttore se ne disfi. La loro provenienza da un'attività agricola, ancorché non svolta con le forme imprenditoriali di cui all'art. 2135 c.c., non incide sulla loro natura di 'rifiuto', ma solo sulla loro classificazione; i rifiuti agricoli, infatti, restano tali anche se prodotti in contesti non imprenditoriali (dovendosi intendere per imprenditore agricolo anche il piccolo coltivatore agricolo di cui all'art. 2083 c.c.). Il loro incenerimento al suolo integra una fattispecie penale.

Commento :

A distanza di 5 giorni dalla entrata in vigore della Legge 116/2014, la quale tratta degli sfalci e potature , la quale riporta espressamente, quale novità :

Articolo 182 – Smaltimento rifiuti -

6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

(comma introdotto dall'[art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014](#))

Ed inoltre:

b-sexies) all'[articolo 256-bis, comma 6](#), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato"*.

La sentenza della Cassazione, Terza Sezione Penale, n. 34097/2014, dep. il 26 agosto, sistematizza l'illiceità penale della vasta tipologia dello smaltimento dei **rifiuti** c.d. 'verdi', ai sensi del T.U. Ambiente n. 156/2006, con particolare riguardo a sterpaglie e materiali da potatura di sovente oggetto di combustione, ai fini di un riutilizzo da fertilizzanti da parte di esercenti agricoli. Il Procuratore della Repubblica ricorreva in Cassazione avverso la sentenza assolutoria del Giudice per le indagini preliminari, il quale aveva ritenuto lecita la condotta di autocombustione di sfalci e potature ai fini dell'utilizzo delle ceneri quali materiali fertilizzanti, come uso e consuetudine ormai diffusi nella pratica agricola.

Vietata l'autocombustione di sfalci e potature. Di sfalci e potature non è consentito l'autosmaltimento, quando abbandonati o depositati in modo incontrollato, da parte sia dell'imprenditore agricolo che dell'hobbysta o dell'esercente occasionale di un'attività agricole, per la recente introduzione dell'art. 256 bis T.U. n. 152 cit. - introdotto dalla legge n. 6/2014 - che ne vieta l'autocombustione.

Le modulazioni sanzionatorie e le esenzioni. Più blandamente punita - ex sesto comma art. cit. - la bruciatura di **rifiuti** vegetali provenienti da aree verdi. È esente da sanzione penale il mero abbruciamento di materiale forestale o naturale, anche derivato da verde pubblico o privato - quali, ad esempio, polveri e fogliame -, nei limiti quantitativi giornalieri di tre metri steri per ettaro effettuato nei luoghi di produzione, costituendo questa normale pratica agricola per il riutilizzo concimante od ammendante, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis T.U. cit., e dunque scoperto da sanzione penale per la scarsa significanza della condotta, al pari del trattamento di materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché di altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, ai sensi dell'art. 185, lett. f., T.U. cit..

Non scriminano le più permissive legislazioni regionali né le più diffuse consuetudini agricole. La Cassazione fornisce alcune indicazioni di coordinamento sistematico fra norme ed usi agricoli. Alcune leggi regionali disciplinano i regimi autorizzatori per l'incenerimento dei **rifiuti** agricoli. Si tratta di norme di rango secondario che, per l'assoluta riserva di legge in materia penale, non possono contribuire a definire l'illiceità penale di una condotta, al pari di usi e consuetudini tipicamente agricole ex artt. 8 e 15 disp. Prel. c.c., che di sovente contemplano l'utilizzo di cenere fertilizzante. Al più quelle autorizzazioni possiedono un valore solo preventivo - nel caso la legislazione speciale e campana era dedicata alla prevenzione degli incendi nelle aree boschive -, non equiparabili alla regolarizzazione mediante inoltro di specifica autorizzazione/comunicazione di inizio attività per il recupero dei **rifiuti** ex art. 215 T.U. ambiente n. 156 cit., da effettuarsi a mezzo iscrizione dell'impresa richiedente nel registro dedicato presso l'ente provincia, e dunque inidonee ad impedire la consumazione del reato.

La consuetudine non prova nulla. Per altro si appalesa una ulteriore deficienza probatoria, non è possibile dimostrare, per la sola vigenza di usi e consuetudini consolidate nella comunità agricola/contadina, che il materiale combusto sia in realtà stato utilizzato quale fertilizzante - e dunque 'recuperato', cessato in tal modo la qualifica di rifiuto, anziché 'smaltito', in quanto tale ancora oggetto di sanzione penale -.